

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 63 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA



Azienda Speciale Parona
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ("PTPCT")
2022-2024**

SECONDA SEZIONE: LE MISURE GENERALI

14 Premessa

Le misure di prevenzione del rischio possono essere generali o specifiche. Il PNA 2019 informa, in dettaglio ⁽¹¹⁾, che una stessa misura “può essere programmata come misura “generale” o come misura “specificata”. Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l’analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi”.

Nel seguito vengono pertanto rappresentate le misure generali che si aggiungono a quelle specifiche, già descritte nella Prima Sezione del presente Piano.

In questa sede viene preliminarmente rappresentata una tavola di riconciliazione complessiva delle misure previste.

CATEGORIE DI MISURE (da All. 1 PNA 2019)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
Trasparenza	TERZA SEZIONE: LA MISURA DELLA TRASPARENZA	Miglioramento dei livelli di trasparenza
Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	Codice etico-comportamentale	Interventi sul Codice etico-comportamentale
	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali	Adozione di Patto di integrità e clausole anti-corruzione
	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Controllo delle attività extra-istituzionali dei liberi professionisti
	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	
	Patti di integrità	
Regolamentazione	Protocolli e Regolamenti	Programmazione delle attività Utilizzo piattaforma di e-procurement
Controllo	Sistema di controlli	Controllo dei movimenti finanziari Controllo del trattamento dei dati Pubblicazione del Regolamento e della Lista di attesa
	Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguamento delle competenze del personale
	Comunicazione	
Semplificazione	Informatizzazione dei processi	Ottimizzazione dei processi organizzativi
Rotazione	Rotazione del personale	
Segnalazione e protezione	Obblighi di segnalazione	Gestione delle segnalazioni di possibili illeciti o irregolarità (c.d. "whistleblowing")
	Tutela del whistleblower	
Disciplina del conflitto di interessi	Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Monitoraggio dei casi di potenziale conflitto di interessi

¹¹ PNA 2019, Allegato 1, pagina 34

15 Sistema di controlli

È previsto che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, è “quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012”, e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tal senso, l’ente ha adottato dal 29.04.2014 il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, previsto dalla normativa regionale (da ultimo, DGR 2569/2014) per le RSA accreditate al SSR Lombardia. Contestualmente, l’ente ha provveduto, in ottemperanza all’art. 6 comma 1 lettera b del Decreto, a nominare un Organismo di Vigilanza (OdV) “dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, al quale è affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione del Modello 231	Effettuato	C.d.A.	
Coordinamento RPCT-OdV	Attivato	RPCT	Numero di verifiche RPCT coordinate con OdV
Attuale stato di implementazione	Il sistema è operativo.		

16 Codice etico-comportamentale

L'ente dispone di un Codice etico-comportamentale che attribuisce particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il Codice recepisce le indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare riguardo ad elargizioni ed omaggi ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Esso:

- costituisce elemento complementare del PTPCT e rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente;
- prevede il divieto di chiedere ed accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati, fatti salvi i regali di modico valore.

La violazione dei doveri compresi nel codice di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, ovvero al rispetto delle misure di prevenzione in esso contenute, ha diretta rilevanza disciplinare.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione del Codice etico	Effettuato	C.d.A.	
Verifica di adeguatezza del Codice attuale	Entro il 1° sem.	RPCT	Avvenuta verifica
Eventuale aggiornamento del Codice	Entro l'anno	C.d.A.	Data di adozione
Eventuale pubblicazione-diffusione del Codice	Entro l'anno	RPCT	Data di pubblicazione
Eventuale formazione del personale	Oltre l'anno	RPCT	Numero di partecipanti

Attuale stato di implementazione	L'attuale versione del Codice etico dell'Azienda è stata adottata in data 18.03.2020. La formazione potrà essere programmata al termine dell'emergenza sanitaria.
---	--

17 Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione

È richiesto a ciascun Destinatario di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al RPCT.

Si specifica che l'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". Tale norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A tal fine, si informa che per evitare l'insorgere di conflitti di interesse:

- ogni operazione e attività deve essere intrapresa solo ed esclusivamente nell'interesse dell'ente e in modo lecito, trasparente e corretto;
- gli organi, i collaboratori e tutti i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'ente o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell'interesse dell'ente e nel pieno rispetto delle norme vigenti e del Codice etico-comportamentale;
- gli amministratori, i collaboratori e tutti i dipendenti sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno dell'ente di appartenenza;
- ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al RPCT.

A titolo esemplificativo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto di interessi:

- interessi economici e finanziari dell'amministratore, del collaboratore o dipendente e/o della sua famiglia esercitati in concorrenza o contrasto con quelli dell'ente;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'ente.

Vista la varietà delle situazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l'insorgenza o meno di conflitto di interesse, i Destinatari dovranno effettuare tempestiva segnalazione al RPCT.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Obbligo di sottoscrizione della Dichiarazione – o evidenza delle situazioni di conflitto potenziale – da parte di Organi e OdV	Effettuato	RPCT	==
Verifiche sulle operazioni con parti correlate	Per trimestre	Revisore dei conti	N° verifiche effettuate (dai verbali del Revisore)
Attuale stato di implementazione	La Dichiarazione generale di assenza di conflitti di interesse è stata adottata e sottoscritta dai soggetti previsti (Organi e OdV).		

18 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Premettendo che tale misura riguarda il comparto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, l'ente ha comunque stabilito l'obbligo per i propri dipendenti di comunicare formalmente l'attribuzione di incarichi da parte di terzi, anche a titolo gratuito, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi, di incompatibilità o di altre criticità in materia di prevenzione della corruzione.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Rafforzamento delle attività di controllo sugli incarichi extraistituzionali dei liberi professionisti	Annuale	RPCT	Numero di verifiche effettuate
Attuale stato di implementazione	È operativo l'obbligo di comunicare formalmente all'Azienda, da parte dei liberi professionisti, l'attribuzione di incarichi da parte di terzi, anche a titolo gratuito		

19 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro degli ex dipendenti pubblici

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 statuisce che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

La norma ha evidenti finalità di prevenzione e mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ("incompatibilità successiva", generalmente richiamata con i termini di pantouflage o revolving doors). Si intende evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente pubblico possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno della Pubblica Amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato con cui entra in contatto.

Si rileva che il controllo relativo è a carico degli enti "controllori", ovvero in primo luogo del Comune di Parona ed in secondo luogo di ATS, NAS ed altri enti che esercitano – a vario titolo – attività di controllo sull'Azienda, la quale è impegnata a prendere atto ed implementare le indicazioni che riceverà.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Inserimento, nei processi di selezione del personale, della condizione ostativa dell'incompatibilità successiva	Effettuato	RPCT	Controlli a campione sui concorsi
Rilascio, da parte dei soggetti in assunzione, di dichiarazione dell'insussistenza della condizione di incompatibilità successiva	Implementato	RPCT	N° neo-assunti che hanno rilasciato la dichiarazione su totale neo-assunti
Attuale stato di implementazione	Le fasi previste sono state implementate.		

20 Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

La normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi è costituita dal D.Lgs. 39/2013 e dalla Deliberazione ANAC 833/2016.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è stato approvato al fine di “prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità”.

Le relative disposizioni si riferiscono alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico, e si applicano agli incarichi e cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, alle posizioni di dirigente, allo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente. La normativa fornisce inoltre le seguenti definizioni:

- «inconferibilità»: preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 (di cui sopra) a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- «incompatibilità»: obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla (medesima) pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il RPCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei collaboratori dell'ente ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Il RPCT verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, contestandola all'interessato e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Si segnala tuttavia che, ai sensi della norma, “nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..”

L'ente richiede comunque, con riferimento agli organi di indirizzo politico amministrativo, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. Tali dichiarazioni vengono aggiornate annualmente.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Rilascio (da parte degli organi di indirizzo dell'ente), al conferimento dell'incarico, di dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità	Operativo	RPCT	==
Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi	Operativo	RPCT	N° controlli effettuati
Attuale stato di implementazione	Le fasi previste sono state implementate.		

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 71 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

21 Rotazione del personale

21.1 Rotazione ordinaria

La rotazione del personale, normata dall'art. 1, co. 5, lett. b) della L. 190/2012 nonché dall'Allegato 2 al PNA 2019, riguarda gli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il PNA individua e motiva ritenendo che "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione".

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Per quanto riguarda tale tipologia di rotazione si ritiene, in considerazione sia delle dimensioni dell'Azienda, sia dei livelli di delega allo stato formalizzati, che non vi sia una effettiva possibilità di rotazione degli incarichi: qualora l'Organo di amministrazione riterrà di poter attuare tale rotazione, il RPCT attuerà le indicazioni provenienti dallo stesso.

Nello specifico, si rileva la sussistenza di "vincoli oggettivi" connessi all'assetto dell'Azienda. La rotazione va infatti correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si esclude infatti che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Occorre poi tenere presente che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

L'Azienda intende comunque attuare, nei limiti delle proprie dimensioni organizzative, alcune misure "alternative" alla rotazione, in particolare la distinzione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

21.2 Rotazione straordinaria – trasferimento ad altro ufficio

L'istituto della rotazione straordinaria, normato dal D.Lgs. 165/2001 e dalla Delibera 215/2019 dell'ANAC, consiste nella rotazione del personale nei casi di avvio, nei loro confronti, di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione, la citata Delibera 215/2019 afferma che "più di un dubbio è sollevabile circa il fatto che sia applicabile obbligatoriamente per tutti gli altri soggetti esclusi

dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001 Resta fermo che a questi soggetti, espressamente richiamati dall'art. 3 dalla legge n. 97/2001, si applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi ivi previste ⁽¹²⁾.

Per la rotazione straordinaria, da attivare in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è responsabilità congiunta del Consiglio di Amministrazione e del RPCT adottare gli opportuni provvedimenti.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Applicazione dei principi di segregazione delle funzioni e di collegialità decisionale	Operativo	RPCT	==
Eventuale applicazione della rotazione straordinaria	Da valutare, al bisogno	C.d.A. - RPCT	==
Attuale stato di implementazione	i principi di segregazione delle funzioni e di collegialità decisionale sono applicati. Per la rotazione straordinaria, ad oggi non sono rilevate casistiche che la richiedano.		

¹² Estratto dall'art. 3, L. 97/2001 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio):

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli [articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale](#) e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

22 Obblighi di segnalazione

I Destinatari informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Coloro che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPCT qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ente, preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Ai fini delle segnalazioni:

- è disponibile un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire comunicazioni in materia (auditor@aziendaspecialeparona.it);
- per i dipendenti ed i collaboratori, è prevista la possibilità di trasmettere messaggi tramite la piattaforma intranet dell'Azienda, potendo eventualmente utilizzare le modalità anonime previste;
- per i dipendenti è disponibile una cassetta postale interna (la stessa dedicata alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza 231), per il cui tramite i componenti dell'organizzazione potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale;
- è possibile inviare comunicazioni per posta ordinaria a: Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, presso la sede dell'Azienda;
- sono stati infine adottati gli strumenti richiesti dalla L. 179/2017, ovvero anche un canale per la trasmissione di segnalazioni atto a tutelare l'identità del segnalante.

Le segnalazioni che dovessero risultare assolutamente infondate daranno luogo, ove applicabili, a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Attivazione di sistemi di segnalazioni (fisici/elettronici) verso OdV e RPCT	Operativo	RPCT	==
Implementazione di canali informatizzati di segnalazione (c.d. whistleblowing)	Operativo	RPCT	==
Attuale stato di implementazione	Implementato		

23 Tutela del whistleblower

Con il termine “whistleblowing” (“segnalazione di illeciti”) si intende qualsiasi segnalazione riguardante condotte anche omissive non conformi a leggi e regolamenti, comunque applicabili all’ente ed ai suoi sistemi di “conformità normativa” tra cui principalmente: Codice etico-comportamentale, Modello 231, PTPCT, Sistema di Gestione Privacy.

Il segnalatore di illeciti è quel soggetto che, nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono causare danno all’ente in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano.

La normativa in materia di “whistleblowing” è costituita principalmente dalla Legge 179/2017, la quale ha introdotto “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Essa:

- ha introdotto tali disposizioni anche nell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- specifica che l’eventuale denuncia è sottratta al diritto di accesso, ad esclusione delle ipotesi eccezionali di cui al co. 2 art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante;
- richiede l’adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione;
- richiede l’adozione di specifici canali (tra i quali almeno uno alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante) per consentire ai dipendenti e collaboratori di trasmettere segnalazioni circostanziate anonime di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- prevede il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare:
 - l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
 - il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
 - devono essere previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

È anche prevista la tutela del segnalato in relazione alle segnalazioni che, all’esito delle analisi, si rivelino infondate ed effettuate al solo scopo di nuocere al segnalato stesso o per grave imprudenza, negligenza o imperizia del segnalante (dolo o colpa grave). Al fine dell’effettuazione di una segnalazione, non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi: è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un fatto illecito si sia verificato. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti, voci, o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione del regolamento per le segnalazioni di possibili illeciti ed irregolarità	Effettuato	RPCT	==
Attuale stato di implementazione	Regolamento adottato in ottobre 2021		

24 Formazione sui temi dell'etica e della legalità

È prevista una specifica attività formativa per i collaboratori. Infatti, la Legge 190/2012 prescrive che il RPCT individui i collaboratori che operano nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati rilevanti, allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il RPCT provveda a definire le modalità appropriate per selezionare e formare i prestatori di lavoro sopra citati.

L'Ente intende pertanto, mediante la formazione:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l'ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui esso intende attenersi.

L'attività di formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni in materia e delle norme etiche di riferimento.

L'attività di formazione sarà ri-programmata al termine dell'emergenza sanitaria.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Formazione del personale	Da programmare	RPCT	==
Attuale stato di implementazione	L'attività di formazione sarà ri-programmata al termine dell'emergenza sanitaria.		

25 Comunicazione

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, è prevista una comunicazione a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Comunicazione a personale e consulenti di vigenza del PTPCT e dell'obbligo di rispettare le relative previsioni	Entro febbraio	RPCT	==
Attuale stato di implementazione	Entro febbraio.		

Azienda Speciale Parona

26 Informatizzazione dei processi

È in atto l'informatizzazione dei principali processi organizzativi dell'Azienda, misura che riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della "corruzione" riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, il controllo mediante la tracciabilità delle diverse fasi dei processi organizzativi (esecuzione, autorizzazione, controllo), riducendo in tal modo i rischi connessi.

Si sottolinea la rilevanza, in tal senso, del nuovo cosiddetto "Regolamento europeo privacy" (Regolamento europeo 679/2016 o GDPR), applicabile dal 25 maggio 2018 e che determina un ulteriore supporto alla mitigazione dei rischi grazie alle misure di sicurezza informatica e di tracciabilità dei dati previste.

Si rappresenta altresì l'avvio, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica la quale determina a sua volta un processo amministrativo più tempestivo e controllato, grazie al ruolo centrale del "Sistema Di Interscambio" gestito direttamente dalla Agenzia delle Entrate.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Informatizzazione dei processi	Implementata	RPCT	==
Attuale stato di implementazione	L'attività è implementata.		

27 Patti di integrità

I Patti di Integrità introducono un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione alla procedura di affidamento. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati da parte di tutti i concorrenti e dei soggetti interni alla stazione appaltante, impegnati ad ogni livello nello svolgimento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del contratto.

L'espressa accettazione del patto da parte dell'operatore economico costituisce condizione per l'ammissione a tutte le procedure di affidamento di contratti di importo anche inferiore a 40.000 euro (nello specifico, è prevista la sottoscrizione del patto da parte dei fornitori che fatturano all'ente oltre 10.000 euro annui), ed è finalizzato ad ampliare il contenuto degli obblighi a cui è tenuto il concorrente/fornitore, vincolandolo a tenere un comportamento leale, corretto e trasparente.

Il Patto di integrità consiste in una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi anche potenziali rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di aggiudicazione o nella fase esecutiva, e a comunicare qualsiasi conflitto di interessi sopravvenuto.

Il patto obbliga anche la stazione appaltante al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'attivazione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione degli obblighi comportamentali e, in particolare, dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 ⁽¹³⁾.

La violazione del patto da parte dell'operatore economico comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto e l'escussione della cauzione.

Nel corso delle prossime annualità, poi, si effettuerà un attento monitoraggio sull'effettiva applicazione della misura, anche al fine delle successive valutazioni da operare sulle azioni da intraprendere per ridurre il rischio nell'area "contratti".

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Sottoscrizione dei patti da parte dei fornitori	Implementata	RPCT	N° sottoscrizioni
Attuale stato di implementazione	L'attività è operativa.		

¹³ Di seguito viene riportato integralmente l'art. 14 del citato DPR.

- Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
- Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'[articolo 1342 del codice civile](#). Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
- Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'[articolo 1342 del codice civile](#), con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
- Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
- Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

28 Protocolli e Regolamenti

Ad integrazione del PTPCT l'ente adotta i seguenti protocolli e regolamenti, che costituiscono altrettanti strumenti attuativi del Piano e che ne fanno parte integrante, ancorché qui solo richiamati nel presente documento:

- Codice etico-comportamentale;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Patto di integrità con i fornitori;
- Autocertificazione sulla inconferibilità ed incompatibilità di incarichi;
- Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili a fini corruttivi;
- Regolamento di accesso civico e documentale;
- Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti o irregolarità;
- “Documento organizzativo” redatto annualmente ai sensi della DGR Regione Lombardia n. 2569/2014.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Codice etico comportamentale	<i>V. supra</i>	C.d.A.	==
Modello 231	Implementato	C.d.A.	==
Patto di integrità con i fornitori	<i>V. supra</i>	RPCT	==
Autocertificazione sulla inconferibilità ed incompatibilità di incarichi	Implementato	C.d.A.	==
Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili a fini corruttivi	Implementato	C.d.A.	==
Regolamento di accesso civico e documentale	Implementato	C.d.A.	==
Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti o irregolarità	Implementato	C.d.A.	==
“Documento organizzativo” ex DGR 2569/2014	Implementato	C.d.A.	==
Attuale stato di implementazione	I protocolli e regolamenti di cui sopra sono stati adottati.		

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 80 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA



Azienda Speciale Parona

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ("PTPCT")
2022-2024**

TERZA SEZIONE: LA MISURA DELLA TRASPARENZA

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 81 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

29 Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza

La trasparenza è "intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»" ⁽¹⁴⁾. La trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

Essa riguarda, oltre alle pubbliche amministrazioni, gli enti individuati agli art. 2 e 2-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e pertanto:

- gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
- le società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- le società in partecipazione pubblica e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse).

La normativa in materia di trasparenza prevede, da un lato, l'obbligo di diffusione sul sito web di dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria e, dall'altro, l'esercizio del diritto all'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) da parte di soggetti individuati dalla stessa.

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti con maggior precisione nell'Allegato 1 alla Determinazione ANAC 1134 ("Elenco degli obblighi di pubblicazione"), un cui estratto è riportato nel prosieguo del presente Piano.

Il D.Lgs. 97/2016 ha inoltre previsto la piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – precedentemente costituente un documento autonomo – nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ora Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), come "apposita sezione", con la quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

30 Nozioni introduttive

30.1 Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., introducono il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

¹⁴ PNA 2019, Pag. 76.

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 82 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. ha ulteriormente riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni, da parte degli enti, integrando l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate, ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione.

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso, da parte dell'intera collettività, a tutte le "informazioni pubbliche", in modo da favorire un rapporto diretto tra l'ente e cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in parte previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in parte da altre normative. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

30.2 Integrità

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione.

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti, nonché agli acquisti di beni e servizi.

Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali degli enti si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

31 Correlazioni con la normativa in materia di accesso civico e documentale

Il D.Lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui la stessa sia stata omessa.

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti sopra individuati (con il limite dell'interesse pubblico). L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 83 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016. Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla L. 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "FOIA" ("Freedom of Information Act").

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la L. 241/1990.

ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la L. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 84 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

L'ANAC, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

- individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

32 Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali

L'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), hanno permesso di specificare le correlazioni tra le norme in materia di privacy e quelle in materia di trasparenza ed accesso.

Specificamente, l'art. 59 del nuovo D.Lgs. 196/2003 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) dispone quanto segue:

- "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 (*dello stesso Decreto, NdR*), i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (*Regolamento Europeo 2016/679, NdR*) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso";
- "I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Il successivo art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) dispone inoltre che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".

Anche l'A.N.AC. è intervenuta per chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

All'interno del PNA 2018 infatti, la suddetta Autorità evidenzia "che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 85 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»”.

“Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nella presente sede si ribadisce essenzialmente che, nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum), all’interno dei quali non devono essere resi pubblici:

- dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza (per esempio, numeri di telefono personali);
- preferenze personali (trattasi in molti casi di dati sensibili);
- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti e amministratori, non devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità/impedimenti personali o familiari;
- componenti della valutazione;
- altri dati sensibili.

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 86 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

Si rileva infine la necessità di dotarsi di specifici Regolamenti per l'esercizio delle seguenti forme di accesso:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

33 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza

Nella predisposizione del presente documento sono state osservate inoltre le disposizioni della Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", così come modificata con Legge 28 giugno 2019, n. 58, la quale dispone, all'art. 1 co. 125, che "a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a. ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b. ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c. alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d. alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Il successivo art. 125-bis dispone che "i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435 -bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza".

Si evidenzia che il co. 127 del citato articolo dispone peraltro che, "al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125 -bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".

Tale disposizione costituisce, di fatto, un'integrazione degli obblighi di trasparenza cui l'Azienda è soggetta.

Si evidenzia infine il nuovo "Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", la cui entrata in vigore è prevista per dicembre 2022, e di cui si terrà conto nella prossima edizione del PTPCT.

34 Elenco degli obblighi di pubblicazione

L'elenco dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria è rappresentato di seguito:

Descrizione attività/azione (Art. 1 (2) del Regolamento)	Descrizione attività/azione (7 art. 1 (2) del Regolamento)	Autore/oggetto	Elaborazione/contenuto	Descrizione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento
Tipicità dei generi	Piano triennale per la programmazione della comunicazione e della trasparenza	Strumenti di controllo pubblico	Art. 13, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Piano triennale per la programmazione della comunicazione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la programmazione della comunicazione e della trasparenza e suoi allegati, aggiornati in base integrativa al presente della commissione Individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 195 del 2012, (4433731) (Link alla pubblicazione Altri documenti correlati)	Attuale
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 13, n. 1, 4) legge n. 30/2019	Elaborazioni connesse ai rapporti con i cittadini	Elaborazioni connesse ai cittadini, ai fini del servizio di legge stabilito pubblicare nella banca dati "Trasparenza" alle seguenti informazioni: l'organizzazione e l'attività delle strutture e degli uffici	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 13, n. 1, 4) legge n. 30/2019	Atti amministrativi generali	Dirigenti, atti di indirizzo, circolari, programmi, relazioni e ogni altro atto amministrativo concernente, che dipende dal presente sulla organizzazione, sulla struttura, sugli standard, sui procedimenti della società e degli uffici (ovv. atti costitutivi, statuti, atti di indirizzo dell'amministrazione ecc.)	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 13, n. 1, 4) legge n. 30/2019	Documenti di programmazione strategica/politica	Documenti di programmazione, documenti di programmazione, obiettivi strategici e risultati di previsioni della struttura e trasparenza	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
Organizzazione	Strumenti di controllo pubblico	Strumenti di controllo pubblico	Art. 13, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Organismi di controllo e gestione, con l'individuazione delle rispettive competenze	Organismi di controllo e gestione, con l'individuazione delle rispettive competenze	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 13, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Atti di gestione con l'individuazione della banca dati/trasparenza e del controllo interno	Atti di gestione con l'individuazione della banca dati/trasparenza e del controllo interno	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 3), 4) legge n. 30/2019	Caratteristiche varie	Caratteristiche varie	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Composti di gestione/azioni connesse all'amministrazione della società	Composti di gestione/azioni connesse all'amministrazione della società	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Segreti di viaggio di servizio e relazioni pagate con fondi pubblici	Segreti di viaggio di servizio e relazioni pagate con fondi pubblici	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Dati relativi all'attuazione di altre attività, presso enti pubblici e privati, e relative campagne e gestioni filiali esterne	Dati relativi all'attuazione di altre attività, presso enti pubblici e privati, e relative campagne e gestioni filiali esterne	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Atti amministrativi generali con: nomi e settori della Banca pubblica (individuazione dei componenti generali)	Atti amministrativi generali con: nomi e settori della Banca pubblica (individuazione dei componenti generali)	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Titolari di incarichi di amministrazione di direzione e di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013 in caso di incarichi a titolo gratuito	Titolari di incarichi di amministrazione di direzione e di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013 in caso di incarichi a titolo gratuito	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Composti di gestione/azioni connesse all'amministrazione della società	Composti di gestione/azioni connesse all'amministrazione della società	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Segreti di viaggio di servizio e relazioni pagate con fondi pubblici	Segreti di viaggio di servizio e relazioni pagate con fondi pubblici	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Dati relativi all'attuazione di altre attività, presso enti pubblici e privati, e relative campagne e gestioni filiali esterne	Dati relativi all'attuazione di altre attività, presso enti pubblici e privati, e relative campagne e gestioni filiali esterne	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
		Coordinati e collaboratori	Titolari di incarichi di amministrazione e controllo	Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019	Titolari di incarichi di amministrazione di direzione e di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013 in caso di incarichi a titolo gratuito
Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019			Composti di gestione/azioni connesse all'amministrazione della società	Composti di gestione/azioni connesse all'amministrazione della società	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019			Segreti di viaggio di servizio e relazioni pagate con fondi pubblici	Segreti di viaggio di servizio e relazioni pagate con fondi pubblici	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019			Dati relativi all'attuazione di altre attività, presso enti pubblici e privati, e relative campagne e gestioni filiali esterne	Dati relativi all'attuazione di altre attività, presso enti pubblici e privati, e relative campagne e gestioni filiali esterne	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019			Atti amministrativi generali con: nomi e settori della Banca pubblica (individuazione dei componenti generali)	Atti amministrativi generali con: nomi e settori della Banca pubblica (individuazione dei componenti generali)	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)
Strumenti di controllo pubblico	Art. 14, n. 1, 1464, 4), 4) legge n. 30/2019			Titolari di incarichi di amministrazione di direzione e di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013 in caso di incarichi a titolo gratuito	Titolari di incarichi di amministrazione di direzione e di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013 in caso di incarichi a titolo gratuito	Temporaneo (in art. 8, 4) legge n. 30/2019)



Descrizione attività sezione 2 livello (Struttura/SpA)	Descrizione attività sezione 2 livello (Tiratura di dati)	Attività oggetto	Riferimenti normativi	Descrizione del singolo attività	Controlli dell'attività	Aggiornamento
Attività amministrative	Tiratura di procedimenti	LAVORI PRESENTI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SANZIONISTICA	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	Tiratura di procedimenti (da pubblicazione in Bollettino)	1) Procedimenti per i quali il provvedimento può essere adottato da una Commissione dell'Ente stesso o il provvedimento può adottarlo con il ricorso esterno all'Amministrazione	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
		Scandali in materia pubblica (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018		2) Procedimenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, emanati dalla legge in favore dell'Ente stesso, nel corso del procedimento, nei confronti del procedimento (Bando concorso con o senza obbligo di professionalità) o dopo il termine procedimentale per la sua conclusione o i suoi effetti	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018		3) Atti di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018		4) Modalità per l'attuazione dei pagamenti in rate (art. 2851 del CC) del credito di pagamento, in caso di insolvenza del consumatore (Decreto, in materia i quali i soggetti ammessi possono effettuare i pagamenti mediante Carta di Credito e contante, con gli stessi limiti del credito concesso presso cui questi soggetti possono effettuare i pagamenti mediante Carta di Credito, nonché i modi e i tempi di attuazione del pagamento di cui sono disciplinate) per il consumatore	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018		5) Atto di soggetto non è abilitato, in caso di reato, il potere esecutivo, attività postulate per altre vie del potere, ma l'adempimento dei requisiti abilitativi e della capacità di essere abilitato effettivamente	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018		6) (da pubblicazione in Bollettino) di atti	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018		7) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018		8) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo (da art. 8, 4 legge n. 30/2018)
Informazioni sul sito Web (pubbliche o private)	Tiratura di procedimenti	QUALORA STACCHI APPALTANTI	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	1) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali in materia pubblica (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	2) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	3) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	4) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	5) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	6) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	7) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	8) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	9) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	10) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
Scandali di genere e criminali	Tiratura di procedimenti	QUALORA STACCHI APPALTANTI	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	1) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali in materia pubblica (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	2) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	3) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	4) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	5) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	6) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	7) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	8) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	9) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo
		Scandali patrimoniali (Tutela della concorrenza in materia pubblica)	AA 33, n. 1, 963 (3) 4 legge n. 30/2018	10) Atto di natura di servizio in base, con obbligo di pubblicità in rete, o tempi previsti per la sua conclusione	Temporaneo	Temporaneo



Descrizione delle attività (attività 1 (Stipendio di base))	Descrizione delle attività (attività 2 (Stipendio di base))	Attività soggette	Effettivo nominativo	Descrizione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamenti
Opere pubbliche	Attività di programmazione delle opere pubbliche	Stipendio in servizio pubblico Posti di direttore presso in servizio pubblico Stipendio pubblico economico Stipendio partecipativo Stip di direttore presso di cui art. 7 bis, n. 1, d.lgs. n. 102/2012 (con cui in tal modo si può perfezionare il programma delle opere pubbliche mediante a questi posti per le pubbliche amministrazioni)	Art. 18, n. 2, d.lgs. n. 102/2012 Art. 21, n. 2, d.lgs. n. 102/2012 Art. 23 d.lgs. n. 102/2012	Attività di programmazione delle opere pubbliche	Attività di programmazione delle opere pubbliche (che alla sotto voce "Trasporti e servizi")	Temporaneo (art. 1, d.lgs. n. 102/2012)
	Trasporti, servizi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Stipendio in servizio pubblico Posti di direttore presso in servizio pubblico Stipendio pubblico economico Stipendio partecipativo Stip di direttore presso di cui art. 7 bis, n. 1, d.lgs. n. 102/2012 (con cui in tal modo si può perfezionare le opere pubbliche)	Art. 18, n. 2, d.lgs. n. 102/2012 Art. 18, n. 2, d.lgs. n. 102/2012	Trasporti, servizi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in senso complessivo Indicazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in senso complessivo	Indicazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in senso complessivo	Temporaneo (art. 18, n. 1, d.lgs. n. 102/2012) Temporaneo (art. 18, n. 1, d.lgs. n. 102/2012)
Atti contabili	Previdenza della Commissione	Stipendio in servizio pubblico Posti di direttore presso in servizio pubblico Stipendio pubblico economico	Art. 18, n. 2, lett. a), d.lgs. n. 102/2012	Flussi finanziari per la previsione della ammissione e della erogazione	Flussi finanziari per la previsione della ammissione e della erogazione e degli usi, oppure il valore integrale di previsioni della ammissione ed erogazione e degli usi (art. 18 del D.Lgs. n. 102/2012)	Annuale
			AA. 1, n. 8, l. n. 102/2012, art. 45, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Responsabilità della previsione della ammissione e della erogazione	Responsabilità e impegni del Responsabile della previsione della ammissione e della erogazione	Temporaneo
			AA. 1, n. 14, l. n. 102/2012	Stipendio del responsabile della previsione della ammissione e della erogazione	Stipendio del responsabile della previsione della ammissione e della erogazione	Annuale (art. 1, n. 14, l. n. 102/2012)
			Art. 18, n. 2, d.lgs. n. 102/2012	Atti di ammissione delle relazioni	Atti di ammissione delle relazioni della dipendenza di cui al d.lgs. n. 102/2012	Temporaneo
Atti contabili	Assenza obbligo	Stipendio in servizio pubblico Posti di direttore presso in servizio pubblico Stipendio pubblico economico Stipendio partecipativo Stip di direttore presso di cui art. 7 bis, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Art. 1, n. 1, d.lgs. n. 102/2012 Art. 2, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Assenza obbligo "generale" concernente dati e documenti relativi all'oggetto di pubblicazione obbligato	Assenza obbligo "generale" concernente dati e documenti relativi all'oggetto di pubblicazione obbligato	Temporaneo
			Art. 1, n. 2, d.lgs. n. 102/2012	Assenza obbligo "generale" concernente dati e documenti relativi all'attività di pubblicazione obbligatoria	Assenza obbligo "generale" concernente dati e documenti relativi all'attività di pubblicazione obbligatoria	Temporaneo
			Art. 1, n. 3, d.lgs. n. 102/2012	Assenza obbligo "generale" concernente dati e documenti relativi all'attività di pubblicazione obbligatoria, di cui all'art. 7 bis, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Assenza obbligo "generale" concernente dati e documenti relativi all'attività di pubblicazione obbligatoria, di cui all'art. 7 bis, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Temporaneo
			Legge sulla Funzione Pubblica (n. 102/2012)	Regime degli assenti	Regime degli assenti	Annuale
Atti contabili	Assenti obblighi e Contingenza di atti, assenti e lavoro di fatto	Stipendio in servizio pubblico Posti di direttore presso in servizio pubblico Stipendio pubblico economico Stipendio partecipativo Stip di direttore presso di cui art. 7 bis, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Art. 18, n. 1, d.lgs. n. 102/2012 Art. 18, n. 2, d.lgs. n. 102/2012	Contingenza di atti, assenti e lavoro di fatto	Contingenza di atti, assenti e lavoro di fatto (in presenza dell'ammministratore, di pubblicazione in base alla legge n. 102/2012, art. 18 del D.Lgs. n. 102/2012)	Temporaneo
			Art. 18, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Regime assenti	Regime assenti	Annuale
Atti contabili	Trasporti	Stipendio in servizio pubblico Posti di direttore presso in servizio pubblico Stipendio pubblico economico Stipendio partecipativo Stip di direttore presso di cui art. 7 bis, n. 1, d.lgs. n. 102/2012	Art. 18, n. 2, d.lgs. n. 102/2012 Art. 1, n. 8, l. n. 102/2012	Trasporti	Trasporti	Temporaneo

Azienda